



PSR SICILIA 2014 2020

PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE

FORMAZIONE CONTROLLI EQUIVALENTI

Reg. UE N° 532/2020
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE
SUI CONTROLLI, A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID 19
PER LE MISURE DEL PSR SICILIA
2014/2020 E PER GLI INTERVENTI
A VALERE SULLE OCM

Introduzione

L'emergenza sanitaria e le misure restrittive della libera circolazione delle persone hanno portato la Commissione Europea ed a cascata Agea ad individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite in situ nell'ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post.

Il Reg. **UE 532/2020 del 16/04/2020** e le istruzioni operative **Agea n. 25 del 10/04/2020** dettano le modalità alternative per lo svolgimento di tali visite

Misure del PSR Sicilia14-20 sulle quali applicare le procedure alternative

4

4.1_ Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.2_ Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3_ Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali

Misure del PSR Sicilia14-20 sulle quali applicare le procedure alternative

6

6.1_Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2_Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali

6.4 a_Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
-Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole

6.4.b_Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
-Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

6.4.c_Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
- Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica

Misure del PSR Sicilia14-20 sulle quali applicare le procedure alternative

7

7.2_ Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.5_ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6_ Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Misure del PSR Sicilia14-20 sulle quali applicare le procedure alternative

8

8.3_ Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4_ Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

19

19.4_ Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 1 - In deroga all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l'anno civile trascorso, le modifiche successive della relazione sulle opzioni prescelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità e la relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell'anno civile precedente 2019 entro il 15 settembre 2020

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 2 - In deroga all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, per i controlli da effettuare per l'anno di domanda 2020 in relazione ai regimi di aiuto per superficie, gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con l'uso della fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o di altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, quali fotografie geolocalizzate, che potrebbero consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 3 - In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in relazione alle misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo a garanzia dell'efficace verifica di taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi che possono essere verificati soltanto durante un periodo di tempo specifico, in relazione all'anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 4 - In deroga agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite in detti articoli, in relazione all'anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I campioni di controllo relativi all'anno di domanda 2020 per i controlli in loco riguardano almeno:

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

- a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di: pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie; di pagamento redistributivo; di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; di pagamento per i giovani agricoltori; di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori; di pagamento specifico per il cotone;**
- b) il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;**
- c) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;**

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

d) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

f) il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva;

g) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e in relazione ad almeno il 3 % degli animali.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

3. Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi al paragrafo 2 del presente articolo, portandole all'1 %.

4. I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini degli articoli 35 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 35 del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2021.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

- 5.** Ai fini dell'applicazione delle percentuali di controllo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri danno la precedenza alle superfici diverse dai prati permanenti e/o dalle colture permanenti. Le superfici non oggetto di controlli in relazione all'anno di domanda 2020 a seguito dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate prioritarie nell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole negli anni successivi.
- 6.** Nell'anno 2020 non si applica l'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 7 - In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

b) nell'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno il 3 % della spesa di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi. I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno civile 2021.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 8 - In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 9 - In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all'anno di domanda 2020 su almeno lo 0,5 % del numero totale di beneficiari indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui l'autorità di controllo competente è responsabile. I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2021.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 10 - Se, a causa delle norme di confinamento messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di completare determinati controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all'anno di domanda 2019 per le misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o in relazione all'anno civile 2019 nel caso delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e non possono ottenere le prove alternative di cui all'articolo 2, è considerata accettabile la percentuale di controlli in loco realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento.

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 11 - Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono, nella misura del possibile, procedure per utilizzare prove alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. Per gli Stati membri che applicano gli articoli da 2 a 9, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL)

L' art. 48 del Reg. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento. Pertanto, la visita in situ non è obbligatoria per gli anticipi e i pagamenti intermedi, giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, per quanto riguarda i pagamenti intermedi (anticipi e SAL) non comprendono una visita in situ.

Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Per le domande di saldo non ricadenti nelle fattispecie di deroga già previste dalla norma comunitaria, si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite in situ agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) siano sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale di confinamento derivante dall'emergenza COVID-19 e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

Le suddette modalità di esecuzione della visita in situ sono oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita in situ.

Controlli in loco: visita sul luogo dell'operazione

L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che “Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione”, pertanto per l'esecuzione della visita sul luogo dell'operazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, possono applicarsi le modalità di controllo di seguito descritte.

Visita in loco con modalità alternativa equivalente

Sulla base dell'Art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16/04/2020 in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e sulla base dell'Art. 19 sempre del succitato Regolamento, in deroga all'Art. 60 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, la visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire al funzionario istruttore di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita sul luogo dell'operazione alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita sul luogo dell'operazione.

Visita in loco con modalità alternativa equivalente

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1. Nel caso in cui l'agricoltore sia impossibilitato, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti è prevista l'applicazione della fattispecie "circostanze eccezionali". In tal caso l'agricoltore deve sottoscrivere e trasmettere all'ente competente del controllo l'apposito modello di dichiarazione (Allegato 4) che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello, può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via PEC. La circostanza eccezionale è oggetto di registrazione su sistema SIAN.

Controlli ex post con modalità alternativa equivalente

Sulla base dell'Art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, in deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, si applicano le seguenti regole:

- la visita ex post viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita ex post alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita ex post. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1 delle istruzioni operative.

Controlli ex post con modalità alternativa equivalente

- per l'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post copre almeno lo 0,6% delle spese del FEASR per operazioni di investimento volte a verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dettagliato nel programma di sviluppo rurale. Tale percentuale può essere oggetto di variazione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Modifiche alle attività di controllo sugli investimenti effettuati a valere sui Fondi OCM

Il Regolamento di esecuzione della UE 532/2020, oltre che intervenire modificando le procedure di controllo sugli investimenti finanziati attraverso il PSR, interviene anche nel campo degli investimenti a valere sulle singole OCM in deroga a specifici regolamenti.

Settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 892/2017 del 13 marzo 2017

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

Per l'anno 2020, la percentuale del campione sui controlli in loco a completamento dei controlli amministrativi, dal 30% si abbassa al 10 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per l'anno 2019 ed inoltre ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo non è oggetto di una visita, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 892/2017 del 13 marzo 2017

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

Per l'anno 2020, il quantitativo di prodotti ritirati dal mercato, sottoposto ai controlli di primo livello, prevede una percentuale nettamente inferiore pari ad almeno il 10% dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati effettuano controlli supplementari, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 892/2017 del 13 marzo 2017

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

Per l'anno 2020, la percentuale del campione, su cui effettuare controlli di secondo livello, si abbassa ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2019, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1150/2016 del 15 aprile 2016

Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco

Per l'esercizio finanziario 2019/2020, i controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata da droni, i controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate, (come da Art. 15 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1150/2016 del 15 aprile 2016

Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde

Nell'esercizio finanziario 2019/2020, i controlli finalizzati a garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, vengono prorogati al 15 settembre 2020, (come da Art. 15 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzioni. 274/2018 del 15 aprile 2016 – sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.

Campioni per la banca dati analitica

Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato per l'Italia a n. 400, durante il periodo di vendemmia dell'anno 2020 gli Stati membri non sono in condizione di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche, e pertanto è possibile possono derogare a tale numero di campioni, (come da Art. 16 – Reg . di esecuzione n. 532/2020).

Analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 274/2018 del 15 aprile 2016 – sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.

Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo

Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno. Relativamente all'anno 2020, la percentuale dei controlli si abbassa al 3%, è possibile sospendere i controlli in loco sistemici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore nel caso in cui gli Stati membri non sono nelle condizioni di effettuarli, (come da Art. 16 – Reg . di esecuzione n. 532/2020).

Apicoltura: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1368/2015 del 6 agosto 2015.

Controlli

Nel corso dell'anno apicolo 2020 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo , (come da Art. 18 – Reg . esecuzione n. 532/2020).

Analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1240/2016 del 18 maggio 2016 – intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato.

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

Nell'anno 2020, lo Stato membro interessato, può decidere di prorogare i termini per effettuare i controlli documentali in loco, per tutti i lotti conferiti all'ammasso, per un massimo di 30 giorni dopo la cessazione di validità di tali misure, o di sostituire completamente i controlli in loco, nel periodo in cui sono in atto tali misure, con l'uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico. Se l'organismo pagatore non è in condizione di verificare in loco la presenza e l'integrità dei sigilli, lo Stato membro può decidere di sostituire completamente le verifiche in loco nel periodo in cui sono in atto tali misure con l'uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico, (come da Art. 19 – Reg . esecuzione n. 532/2020).